



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 243 del 18/02/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 febbraio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GIAMPAOLI PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

29) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TACELLI CRISTIAN PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALILI BERAT PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 C5 DEL 19/01/2022
(Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – CASALOTTI CALCIO dell'8/01/2022 – Campionato C5 Maschile Serie "C2")

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori Cristian Tacelli e Berat Alili, assumendo che gli stessi non avessero posto in essere le condotte come descritte dal Giudice Sportivo;
ascoltata la società reclamante ed esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal calciatore Cristian Tacelli, la quale però deve essere inquadrata in un più ampio contesto generale e che comunque deve essere sanzionata più lievemente di quanto stabilito in prime cure;
rilevato che risultano inammissibili le censure svolte per il calciatore Berat Alili poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni";
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Alili Berat, ai sensi dell'art. 137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tacelli Cristian a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 febbraio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

32) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DEL PROPOSTO ANDREA (ASD.SS CAMPOLI APPENNINO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 LND DEL 2/12/2021

(Gara: CAMPOLI APPENNINO – TUFANO CALCIO del 27/11/2021 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 del 11/02/2022

Con il reclamo in epigrafe, il Tesserato Sig. Andrea Del Proposto ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, ovvero in subordine la riduzione della squalifica in ragione della "illegittimità della sanzione applicata" negando gli addebiti e non ritenendo l'episodio contestato "così grave" come riportato dal Direttore di gara. In via preliminare ritiene questo Tribunale doversi dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato dal Tesserato Sig. Del Proposto. Esaminati gli atti del procedimento risulta invero come il Reclamante non abbia provveduto al deposito del prescritto preannuncio di reclamo ed abbia comunque proposto il reclamo solo in data 20.01.2022 in palese violazione della normativa regolamentare vigente. Ogni altra questione di merito deve pertanto ritenersi assorbita.

Per quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltato il reclamante,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Del Proposto Andrea, ai sensi dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 18 febbraio 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli